

117.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2846	Nomine ministeriali (Comunicazioni)	2846
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	2844	Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	2843
Disegni di legge:		Proposte di legge:	
(Annunzio)	2842	(Annunzio)	2842
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	2843	(Trasmissione dal Senato)	2842
(Trasmissione dal Senato)	2842	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	2846
Interpellanza ed interrogazioni	2833	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	2846
Missioni valedvoli nella seduta del 19 dicembre 1994	2842		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

A)

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere — premesso che:

contrariamente a quanto indicato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, la RAI sta approntando i nuovi palinsesti delle tre reti;

la situazione deficitaria dell'azienda imporrebbe scelte improntate ad una accorta gestione economica;

la stagione appena conclusa ha visto un enorme dispendio di denaro pubblico a causa di taluni contratti miliardari a favore di autori e registi esterni all'azienda;

nel contempo venivano mortificate le professionalità con grave danno al patrimonio umano e professionale proprio della RAI;

alcuni articoli di stampa hanno riportato nei giorni scorsi le cifre miliardarie di taluni contratti esterni —:

se le elevate cifre riportate dalla stampa rispondano a verità;

se per i nuovi palinsesti la RAI stia seguendo la linea di rigore necessaria ed il ricorso a personale interno;

quali iniziative il Governo intenda assumere per dare fine a fenomeni di tale

malcostume che hanno ridotto la RAI a mero strumento di elargizione di denaro pubblico.

(2-00083)

« Baccini ».

(28 giugno 1994).

Interrogazioni:

BONAFINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso:

che la legge 223/90 (disciplina del sistema radio-televisivo pubblico e privato), pur richiamandosi formalmente a principi di pluralismo e di libertà di espressione, non sembra aver tutelato in modo adeguato le piccole emittenti radio-televisive locali, a carattere comunitario e quindi prive di scopo di lucro;

che gli unici vantaggi ed agevolazioni riservati a questo tipo di emittenti, e per altro limitati al solo settore radiofonico, consistono nell'esenzione dalla cauzione e nella riduzione del canone annuo, nonché delle tasse di rilascio e di rinnovo della concessione;

che tuttavia permangono per le radio comunitarie una serie di obblighi particolarmente onerosi, quali:

1) obbligo di trasmettere per almeno 8 ore giornaliere e 64 settimanali;

2) obbligo di auto-produzione per almeno il 50 per cento dei programmi;

3) obbligo di destinare almeno il 20 per cento della programmazione all'informazione locale;

4) obbligo di registrare i programmi e di conservarli su nastro magnetico per 3 mesi;

5) obbligo di tenere un registro dei programmi settimanali indicandone la provenienza;

6) obbligo di bilancio da trasmettere al Garante entro il 31 luglio di ogni anno;

7) limite di pubblicità del 5 per cento;

che per le piccole emittenti televisive locali, di carattere comunitario e senza scopo di lucro, non esiste alcun tipo di agevolazione, ma oltre agli obblighi sopra elencati sussiste quello di prestazione di una cauzione di 300 milioni e del pagamento di un canone annuo di 20 milioni oltre alle tasse di rilascio e di rinnovo della concessione;

che per queste ultime emittenti si sono pure recentemente aggiunti (decreto-legge 322/93 convertito in legge 422/93) gli obblighi di:

1) assunzione di almeno tre dipendenti di regola con le norme previdenziali;

2) l'istituzione di un telegiornale in regola con le norme sulla registrazione dei periodici;

la disposizione di tali oneri burocratici non solamente si pone come concretamente insostenibile per le emittenti di cui sopra, ma confligge altresì con i principi costituzionali affermati negli articoli 3, 15, 21 —;

se sia a conoscenza della situazione di grave difficoltà insorta a carico delle piccole emittenti radiofoniche e televisive in conseguenza dell'attuazione della cosiddetta « legge Mammì », che ha di fatto costretto molte di queste alla chiusura negando loro la concessione a trasmettere;

se non ritenga ingiusta e inopportuna, per la crescita civile e democratica della nostra società, la scomparsa di queste piccole radio e televisioni locali, soprat-

tutto in considerazione del fatto che esse hanno spesso svolto — ed in numerosi casi svolgono ancora — un'irrinunciabile opera informativa all'interno delle comunità locali, favorendo la conoscenza e l'approfondimento delle realtà e dei problemi dei centri di provincia;

se non creda che si debba riconoscere il valore e l'utilità di queste emittenti libere che spesso hanno svolto, capillarmente e del tutto gratuitamente, un vero e proprio servizio pubblico, attuando soprattutto il principio di trasparenza attraverso la trasmissione delle sedute dei consigli comunali ed informando su tanti aspetti e problemi della vita civile, religiosa, economica e culturale delle nostre comunità;

se non giudichi urgente intervenire, nelle forme più adeguate, nel settore delle radio e televisioni locali, in modo da salvare questo grande patrimonio rappresentato dalle emittenti di provincia tramite decisioni volte a semplificare la legislazione in materia, a ridurre la pressione para-fiscale su queste imprese (in molti casi si tratta per giunta di enti non a scopo di lucro), ad attribuire ufficialmente a queste radio e televisioni un attestato che sancisca il carattere di utilità pubblica di queste iniziative private, che spesso hanno già pagato ingiuste e gravosissime tasse allo Stato, e che sono state per molti anni ad ancora oggi penalizzate da un quadro di riferimento legale a dir poco lacunoso ed inadeguato, ma anche da una magistratura non sempre rapida, puntuale e competente;

se non ritenga urgente e indifferibile adottare tutti i provvedimenti di sua competenza diretti ad evitare l'immediata disattivazione degli impianti gestiti dalle piccole emittenti radio-televisive;

se, in particolare, sia allo studio la proroga dei termini di rilascio delle concessioni, di cui all'articolo 15 della legge 223/90, modificando in tal senso la disposizione di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, decreto-legge 323/93, convertito in legge 422/93 e all'articolo 4, commi 1 e 3-bis, dello stesso decreto-legge. (3-00025)

(16 maggio 1994).

CIOCCHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 24 giugno 1994 il Governo ha espresso un giudizio doverosamente negativo nei confronti del cosiddetto « piano triennale » presentato dal consiglio d'amministrazione uscente della RAI. Fra gli elementi del tutto insufficienti ed ambigui del « piano » c'è il vasto capitolo del ricorso agli appalti esterni per le produzioni televisive —:

se corrisponda al vero che una circolare del direttore generale della RAI del settembre 1993 notificava ai responsabili delle reti televisive il divieto di ricorrere ad appalti esterni per la produzione di programmi;

se corrisponda al vero che nonostante questo esplicito divieto l'allora condirettore e successivamente direttore di Raidue, Giovanni Minoli, avrebbe continuato a produrre il programma « Mixer » utilizzando una società esterna;

se corrisponda al vero che tale società denominata « Eta Beta » sia utilizzata da ben 13 anni ed in regime di esclusiva per produrre « Mixer », con una continuità ed un privilegio che è legittimo definire scandalosi;

se corrisponda al vero che nell'agosto 1993 l'ufficio legale della RAI abbia opportunamente richiamato l'attenzione del consiglio d'amministrazione, del direttore generale, dei dirigenti delle reti televisive, sulle rigorose normative aziendali che fanno esplicito divieto di utilizzare società di produzione televisive esterne all'azienda quando esistano legami familiari e di parentela fra dirigenti di quelle società e dirigenti della RAI. In particolare l'ufficio legale, producendo in allegato la composizione proprietaria della « Lux », faceva rilevare l'incrocio parentale diretto fra il dottor Gilberto Bernabei primo titolare della società e l'allora condirettore e successivamente direttore di Raidue Giovanni Minoli. Risulta all'interrogante che Gio-

vanni Minoli avrebbe iniziato un'azione di tipo lobbistica per annullare gli effetti dell'opportuno richiamo dell'ufficio legale della RAI;

se corrisponda al vero la notizia risultante all'interrogante che il direttore generale della RAI, dottor Gianni Locatelli, cedendo a questa e/o ad altre pressioni, alcuni mesi più tardi avrebbe sottoscritto con la predetta « Lux » l'impegnativo ed oneroso contratto per la produzione della « Bibbia » ed altro;

se corrisponda al vero che il direttore di Raidue Giovanni Minoli, presentando se stesso come infaticabile seguace delle direttive aziendali di utilizzare le risorse interne, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto al giornalista Piero Vigorelli, ideatore e conduttore del programma « Detto tra noi » di affermato successo e di forte impegno sociale;

se corrisponda al vero che per sostituire Piero Vigorelli il direttore di Raidue avrebbe chiamato Alessandro Cecchi Pacione, che è a sua volta « esterno » alla RAI e vanta un contratto-quadro con un minimo garantito di oltre 600 milioni di lire annui e pari al triplo di quanto prevedeva il contratto a Piero Vigorelli. Dal che l'interrogante deduce *a posteriori* che l'allontanamento del giornalista Piero Vigorelli sia stata una decisione di natura squisitamente vendicativa e politica;

se corrisponda al vero che il direttore di Raidue Giovanni Minoli in queste settimane si sarebbe alacremente impegnato per ingaggiare numerosi altri conduttori « esterni ». In particolare l'interrogante segnala i casi della signora Patrizia Pellegrino per la rubrica « Sereno Variabile » e soprattutto il contratto triennale particolarmente oneroso e, ad avviso dell'interrogante, assolutamente ingiustificato professionalmente a favore della signorina Sveva Sagramola, che ha fatto le sue prime ed uniche prove per la sullodata rubrica « Mixer »;

se per ultimo corrisponda al vero che nella campagna acquisti del direttore di Raidue si distinguerebbe altresì un favo-

loso contratto per l'esterna signora Donatella Raffai, a giusto titolo definibile « la miliardaria rossa » perché risulta dalla Corte dei conti che nel 1992 abbia percepito dalla RAI la bellezza di 1.076.722.668 lire a titolo di compensi vari. (3-00112)

(30 giugno 1994).

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

la trasmissione radiofonica di Radio 3 *Prima pagina*, ha una funzione *leader* nell'orientamento degli ascoltatori per le opinioni espresse dai quotidiani;

vi sono quotidiani che vengono citati ogni giorno e altri mai (soprattutto i quotidiani di provincia);

Il Secolo d'Italia è citato pochissime volte;

l'intervento degli ascoltatori è una parte importante, esattamente la metà del tempo, dell'intera trasmissione —:

l'elenco completo dei giornalisti e delle loro testate, invitati a « leggere e commentare » i quotidiani e settimanali, fra l'ottobre 1993 e l'ottobre 1994;

quale sia l'entità dell'emolumento pagato dalla RAI al giornalista per una settimana di impegno;

quanti siano i componenti e i collaboratori della Redazione di *Prima pagina*, le loro qualifiche e i loro stipendi;

come vengano « filtrate » le telefonate degli ascoltatori, visto che gran parte di questi hanno opinioni polemiche con i programmi e gli uomini della maggioranza del Governo, ricevendo, spesso il consenso del conduttore;

se sia vero che c'è una disposizione aziendale, come è stato detto all'interrogante dal coordinatore del programma Michele Gulinucci, che vieta le domande e gli

interventi parlamentari; in questo caso i parlamentari sarebbero considerati da Radio 3 ascoltatori che, pur pagando il canone di abbonamento, sono privati del diritto sancito dall'articolo 21 della Costituzione. (3-00270)

(19 ottobre 1994).

B)

Interrogazioni:

ALBERTINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale SS 16, Adriatica, è notoriamente uno degli assi viari più importanti del Paese e tra i più ingolfati di traffico leggero e pesante d'Italia;

durante i mesi estivi poi, la situazione diventa ancora più precaria e se da un lato compromette la sicurezza della percorribilità della strada stessa con conseguente aumento di incidenti, dall'altro rallenta lo sviluppo economico, soprattutto commerciale, della zona limitrofa che necessita da tanto tempo di nuove e più moderne infrastrutture;

anche la Direzione compartimentale dell'ANAS e la regione Emilia-Romagna in merito all'aggiornamento e redazione di uno stralcio attuativo, dell'importo di lire 1.730 miliardi nel triennio 1994-1996 del Piano decennale della Viabilità di grande comunicazione della regione, di cui alla legge 18 agosto 1982, n. 531, individuando alcuni interventi ritenuti prioritari e fondamentali, hanno sottolineato l'importanza della statale SS 16;

quest'ultima, secondo le indicazioni dell'ANAS e della Regione, verrà potenziata con diverse tangenziali e alcuni tratti di varianti fuori sede, proprio in considerazione « dell'alto indice di traffico e incidentalità rilevata sulla strada »;

considerando ormai necessari e improcrastinabili alcuni interventi come la

costruzione della tangenziale di Ferrara, e il 1° lotto della variante di Argenta tra l'innesto con la SS 495 e Ponte Bastia —:

quali iniziative il Ministro intenda adottare per risolvere definitivamente tale problema, venendo così incontro alle esigenze delle popolazioni e dello sviluppo economico delle comunità interessate;

quale sia lo stato di attuazione del programma suddetto e quali ostacoli si frappongono alla realizzazione del progetto. (3-00141)

(14 luglio 1994).

CRUCIANELLI, PISTONE, NAPPI, LUIGI MARINO e SCOTTO DI LUZIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Edwin Palumbo dipendente della società Autostrade IRI dal 1969 in qualità di esattore, presta servizio alla Stazione di Castel San Giorgio (SA) dal 1° novembre 1987;

dal gennaio 1990 è stato colpito da infarto ed è invalido all'80 per cento, come testimonia la copiosa documentazione me-

dica in possesso della Società Autostrade IRI, tanto che è in lista d'attesa per un trapianto cardiaco presso l'ospedale civile di Bergamo;

malgrado le sue gravi condizioni di salute egli è obbligato, come da contratto, a prestare servizio notturno da solo, una volta ogni nove giorni, presso il casello di Castel San Giorgio, casello sito in aperta campagna, senza quindi la possibilità, in caso d'urgenza, di essere soccorso;

il 3 agosto scorso una Commissione medica aziendale ha affermato l'impossibilità per il signor Palumbo a prestare lavoro notturno;

il signor Edwin Palumbo ha più volte presentato alla Società Autostrade IRI, direzione di Cassino, la richiesta di trasferimento ad altro ufficio onde evitare il lavoro notturno senza che la stessa Azienda abbia fino ad oggi preso alcun provvedimento in suo favore;

la Società Autostrade IRI non tutela i lavoratori colpiti da gravi inabilità —:

quali iniziative i Ministri competenti intendano prendere nei confronti dell'Azienda. (3-00245)

(4 ottobre 1994).

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 dicembre 1994.**

Aimone Prina, Calleri, Calzolaio, Comino, Fumagalli Carulli, Gibelli, Gnutti, Gramazio, Guerra, Maroni, Pezzoni, Pisanu, Rocchetta, Rodeghiero, Sandrone, Scanu, Sciacca, Trantino, Tremaglia.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 16 dicembre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

BERLINGUER: « Riforma del sistema pensionistico e istituzione di un assegno sociale per i cittadini anziani » (1784).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

In data 16 dicembre 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 253. — Senatore GIOVANNELLI: « Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose » (approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (1785).

Sarà stampata e distribuita.

Il Presidente del Senato ha altresì trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 1158. — « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (1365-bis/B).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio
di disegni di legge.**

Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di sicurezza e protezione sociale ed altre disposizioni urgenti » (1786);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro degli affari esteri:

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa » (1787);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della pubblica istruzione:

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di cultura, scienza ed istruzione ed altre disposizioni urgenti in materia » (1788);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro dell'ambiente:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale » (1789);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia » (1790);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia » (1791);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro del lavoro e della previdenza
sociale:*

« Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavoro e di previdenza sociale ed altre disposizioni urgenti in materia » (1792);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro per la funzione pubblica e gli
affari regionali:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di personale della pubblica amministrazione ed altre disposizioni in materia » (1793);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro dell'interno:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di finanza locale ed altre disposizioni urgenti concernenti la competenza del Ministero dell'interno » (1794);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro del tesoro:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari contabili » (1795);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro dei trasporti e della navigazione:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di trasporti e comunicazioni ed altre disposizioni urgenti in materia » (1796);

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro dei lavori pubblici:*

« Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre disposizioni urgenti in materia » (1797).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ZELLER ed altri: « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recante norme per l'elezione del consiglio regionale e la definizione dei collegi elettorali » (1675);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, con allegati, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991 » (1650)

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 24 novembre 1994, copia della sentenza n. 412 del 24 novembre 1994 (doc. VII, n. 241), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), nella parte in cui si estende alle province autonome di Trento e di Bolzano, e dell'articolo 30, comma 1, lettere b) e c), della stessa legge, nella parte in cui prevede l'intervento di organismi statali senza ricorrere all'intesa con le province autonome e al di fuori del piano generale provinciale, anche quando non si tratti di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'articolo 8, nn. 5, 17, 19 e 24, all'articolo 9, primo comma, nn. 9 e 10, agli articoli 12, 13, 14, secondo e terzo comma, all'articolo 16, primo comma, e agli articoli 68 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), e alle relative norme di attuazione, dalle province autonome di Trento e Bolzano, con i ricorsi indicati in epigrafe, avverso l'articolo 9, comma 3, l'articolo 21, commi 1 e 5, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3, l'articolo 23, commi 3 e 4, della citata legge n. 36 del 1994 ».

Con lettera in data 24 novembre 1994, copia della sentenza n. 419 del 24 novembre 1994 (doc. VII, n. 247), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25-*quater*, primo comma — nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto —, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli articoli 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di cassazione con le ordinanze in epigrafe;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-*quater*, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto articolo 4 della legge medesima;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25-*quater*, quinto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 413 del 24 novembre 1994 (doc. VII, n. 242), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 156, primo e secondo comma, del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271), sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con le due ordinanze in epigrafe »;

n. 414 del 24 novembre 1994 (doc. VII, n. 243), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Casale Monferrato, con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 415 del 24 novembre 1994 (doc. VII, n. 244), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 nonché, in quanto ad esso connessi, degli articoli 5, comma quarto; 6, comma quinto; 7 e 8, commi primo e secondo, della legge della regione Sardegna riapprovata dal consiglio regionale il 26 aprile 1994, recante "Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali" proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe »;

n. 416 del 24 novembre 1994 (doc. VII, n. 245), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi di cui in epigrafe »;

n. 417 del 24 novembre 1994 (doc. VII, n. 246), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata dalle province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi in epigrafe;

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi

13, 15, 16, 17 e 27, della citata legge n. 560 del 1993, sollevata dalle nominate province autonome con i medesimi ricorsi;

che spetta allo Stato, e per esso all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni - Ente Poste Italiane, di disporre in ordine all'alienazione degli alloggi elencati negli atti impugnati con i ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe »;

n. 421 del 5 dicembre 1994 (doc. VII, n. 249), con la quale ha dichiarato:

« cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe, promosso dal Commissario dello Stato per la regione siciliana relativamente all'articolo 2 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 maggio 1994, recante "Provvidenze per l'acquisto e la gestione di uno stabilimento ittico a Lampedusa. Interventi in favore della cooperazione" »;

n. 422 del 5 dicembre 1994 (doc. VII, n. 250), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 (Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 76 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 244);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 242, 243, 247, 249);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 241);

alla I Commissione e alla V Commissione (doc. VII, n. 245);

alla I Commissione e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 246);

alla I Commissione e alla XI Commissione (doc. VII, n. 250);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha dato comunicazione della conferma del ragioniere Mauro SEPPIA a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), del signor Mario COLOMBO a Commissario straordinario dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), del professor Pietro MAGNO a commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e della nomina del dottor Donato DEL MESE a Commissario straordinario dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Tale comunicazione è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della sostituzione di un rappresentante in seno al consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale del vetro in Murano-Venezia.

Tale comunicazione è deferita alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'ambiente ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare per il rinnovo della dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale del territorio del bacino idrografico Burana-Po di Volano, del territorio dei bacini idrografici dei fiumi Taro, Parma, Enza, Crostolo, Secchia e Panaro, del territorio dei bacini idrografici dei fiumi Fissero, Tartaro, Canalbianco e Po di Levante.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente). Tale parere dovrà essere espresso entro il 18 gennaio 1995.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta odierna.

Risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta odierna.